

tribuire, se solo il nolo dimanderà, e riscuoterà della roba salvata.

Vedi sopra questo Capitolo il De Vicq. ad Weitsen de Avariis verb. addicenda foret, & verb. in magistri arbitrio, & verb. adversus Dominos. Targ. Ponder. marit. cap. 58. in princ. & cap. 77. §. Toccante, & cap. 79. §. ultim. Cleirac. les us & coutumes de la mer tit. Jugem. d'Oleron, §. 8. num. 15. 16. 18. ultima editionis Rothomag. citato da lui per il cap. 98. secondo l'edizione del Consolato in lingua francese. E Noi al disc. 45. num. 10. tom. 1. de Commerc.

La cerimonia, che si debbe fare in caso di Getto.

Cap. 97.

**N**Ave o navilio, che correrà, o sosterrà fortuna di cattivo tempo: se il Patrone della Nave o del Navilio vede, o conosce che loro sono in ventura, & conditione di perdersi, se loro non gettano: Il Patrone della nave debba dire & manifestare a tutti li Mercanti, & in presentia del nochiere, & di tutti quelli che nella nave saranno: dicendo, Signori Mercanti se noi non Gettiamo, siamo a grande ventura & conditione di perdere le persone & la robba, & ogni cosa che è qui, & se voi altri Signori Mercanti volete che Gettiamo con la volontà di Dio, potremo salvare le persone, & gran parte della robba, & se noi non Gettiamo, siamo a ventura & conditione di perdere noi medesimi, & tutta la robba, & se li Mercanti si accorderanno del Gettare tutti, o la più parte; allora loro possono gettare. Imperò l'uno de' Mercanti, se tutti non possono, debba cominciare a gettare, & di poi che il Mercante, o Mercanti haveranno gettato qualche cosa, dipoi può gettare o fare gettare il Patrone della Nave per infino a salvamento: in quel caso, & in quel punto può il scrivano l'accordo scrivere, come se la Nave tenesse proisso in terra, & se il scrivano non potesse scrivere, li marinari possono far testimonio di tutte le concordie & promissioni, che fussino fatte infra il Patrone della Nave & li Mercanti, poichè il scrivano non haverà potuto scrivere al cartolario,